

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22437 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

██████████, nato a ██████████

avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello - Sezione Minorenni di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, S.Tocci, il quale concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito l' avv. Giuseppe Russo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

riportandosi ai motivi esposti;

dato atto che il difensore ha depositato giurisprudenza di questa Corte in data 15.3.2026;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte di appello di Salerno Sezione Minorenni, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni di Salerno del 12 giugno 2024 (pronunciata all'esito di giudizio abbreviato condizionato), effettuato il giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti sulle aggravate contestate, rideterminava la pena inflitta a [REDACTED] a dieci anni di reclusione, avendolo ritenuto responsabile dei delitti di concorso nell'omicidio di [REDACTED] e occultamento di cadavere; confermava, nel resto, l'impugnata sentenza.

1.1. Al solo fine di meglio comprendere le questioni prospettate, si riporta

sinteticamente i fatti come ricostruiti in modo conforme dal Tribunale per i Minorenni e dalla Corte di appello di Salerno.

A seguito di denuncia presentata per conto dello Sportello Antiviolenza "Progetto Svolte", veniva portata all'attenzione degli inquirenti la vicenda di una giovane donna, [REDACTED], la quale, secondo il denunciante, viveva segregata in una abitazione sita in [REDACTED] presso il nucleo familiare costituito da [REDACTED], dal coniuge di costei, [REDACTED], e dai figli, [REDACTED], [REDACTED] (quando era in stato di detenzione), [REDACTED] (in modo discontinuo). Le indagini avviate non consentivano di riscontrare la presenza della donna nell'abitazione, ma accertavano: che ella era affetta da "disturbo della condotta in ritardo mentale di media gravità, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana", patologia in ragione della quale percepiva una pensione di invalidità che veniva regolarmente riscossa; che aveva documenti di identità scaduti di validità; che non aveva alcuna utenza telefonica intestata dal 2021. Le intercettazioni telefoniche avviate e le sommarie informazioni assunte evidenziavano che, negli anni, la giovane era stata sottoposta a gravissimi episodi di maltrattamenti nel nucleo familiare con il quale dimorava, ai quali non riusciva a sottrarsi per timore di [REDACTED] e che tale situazione si era protratta sino ai primi giorni di marzo 2022.

In quei giorni e, in particolare, la sera del 6 marzo, in orario serale [REDACTED], [REDACTED] e l'odierno imputato, [REDACTED], avevano condotto fuori dall'abitazione [REDACTED], in pigiama, con le pantofole e con il pannello e contro la sua volontà, desumibile da quanto riferito da alcuni testimoni che avevano sentito la giovane chiedere: «dove mi state portando? È buio». Costoro avevano fatto rientro alcune ore dopo, ma senza [REDACTED]

Da quella sera, la giovane spariva dall'abitazione di [REDACTED]-[REDACTED], i quali riferivano che ella era tornata a Milano dalla madre.

A seguito di una telefonata anonima, il giorno 25 ottobre 2022, veniva rinvenuto il cadavere di [REDACTED] in un casolare abbandonato nei pressi del ristorante "La [REDACTED]" in avanzato stato di decomposizione. L'esame autoptico consentiva di accertare che ella era morta per soffocamento provocato da azione violenta. Dopo il ritrovamento, [REDACTED], compagno di [REDACTED], forniva agli inquirenti un video privo di audio, relativo ad una conversazione intercorsa tra [REDACTED] e la sorella [REDACTED], il cui contenuto veniva accertato tramite una consulenza per la

lettura del labiale. Nel corso della conversazione, l'odierno imputato, su insistenti richieste della sorella che chiedeva notizie di [REDACTED], riferiva che ella era stata uccisa («*Amm fernut*»), precisando che era stata soffocata («*Amma affucat*») e che il corpo era stato nascosto in «[REDACTED]».

Le sommarie informazioni assunte da [REDACTED], giovane fidanzatina di [REDACTED], evidenziavano che la sera del 6 marzo 2022, l'odierno imputato aveva intrattenuto una conversazione con la giovane e che il giorno 8, nel corso di una videochiamata, egli le aveva riferito di trovarsi su un furgone con il padre, circostanza che ella constatava essendo visibile il mezzo nel video, e le diceva che sul furgone trasportavano «un morto o un cadavere». Da tale testimonianza, gli inquirenti deducevano che, uccisa la giovane nelle ore notturne tra il 6 e il 7 marzo, il corpo era stato occultato il giorno 8 nella località ove è stato rinvenuto.

1.2 La responsabilità di [REDACTED] in relazione sia al delitto di concorso in omicidio, sia al delitto di concorso nel delitto di occultamento di cadavere, si fondava sull'intero compendio probatorio, in relazione al quale particolare importanza assumevano le sommarie informazioni rese da [REDACTED], fidanzata di [REDACTED], la quale riferiva sia in ordine ai gravi maltrattamenti inflitti alla giovane all'interno del nucleo familiare, sia in ordine agli accadimenti nei giorni della sparizione della donna; le sommarie informazioni rese da [REDACTED]; il video del colloquio intercorso tra l'imputato e la sorella con la relativa perizia. Veniva, inoltre, effettuata una perizia volta a verificare l'imputabilità dell'imputato, all'epoca dei fatti di 14 anni di età, e la sua condizione psico-comportamentale. La perizia si concludeva con una diagnosi di "disabilità intellettiva di grado lieve", che, tuttavia, non inficiava la capacità di intendere e di volere dell'odierno ricorrente.

1.3 La Corte di appello, adita dalla difesa dell'imputato, confermava la sentenza impugnata in punto di responsabilità e la riformava solo in relazione al giudizio di bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 114, commi 1 e 3 cod. pen. alla quale attribuiva prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., così riducendo la pena finale ad anni dieci di reclusione, tenuto conto della continuazione e della riduzione per il rito abbreviato.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, articolando quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, relativo al delitto di concorso in omicidio, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. contesta l'esistenza di un valido movente nell'azione del giovanissimo [REDACTED] (non essendo egli coinvolto nei gravi

maltrattamenti) e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla principale teste, [REDACTED], sia in ragione delle incertezze ricostruttive sotto il profilo dei tempi in cui sarebbero maturati gli accadimenti, sia in ragione del suo interesse a proteggere il compagno, [REDACTED], dal coinvolgimento nell'episodio. Con riferimento alle contraddizioni e incoerenze nelle sommarie informazioni rese in data 23.7.2022, 18.10.2022, 27.10.2022 e 9.11.2022, individua quelle relative ai suoi spostamenti (sulla base dell'esame dei tracciati telefonici), ai tempi della sua presenza nella casa di [REDACTED], alla collocazione temporale di alcuni accadimenti, al giorno in cui vide [REDACTED] o ne percepì la presenza in casa ed evidenzia che tali contraddizioni non sono state risolte dagli altri atti di indagine i quali, anzi, hanno fornito ulteriori elementi di dubbio: menziona, in proposito, le sommarie informazioni rese da [REDACTED] (la quale avrebbe visto la vittima la sera dell'8.3.), dal padre della [REDACTED] (il quale, riferendo quanto narrato dalla figlia, introduceva la presenza di un terzo soggetto non identificato che sarebbe uscito la sera del fatto con i due coniugi [REDACTED]-[REDACTED] e con [REDACTED]), da [REDACTED] (la quale arricchisce il racconto fattole dal fratello con particolari sulle modalità di occultamento del cadavere, smentite dagli esami autoptici e manifesta il timore che il fratello possa essere stato coinvolto dalla madre per addossargli la responsabilità del grave fatto). Inoltre, evidenzia l'incompatibilità logica tra la partecipazione di [REDACTED] al grave episodio e il fatto che egli abbia intrattenuto una conversazione telefonica con la fidanzata dalle ore 22.38 alle ore 00.50 della notte dell'omicidio, ovvero nel lasso di tempo in cui si sarebbe verificato il fatto. Introduce, inoltre, il tema della capacità di intendere e di volere del giovane [REDACTED] in ragione sia della disabilità intellettiva, sia pure di lieve entità, sia della immaturità evincibile dalle valutazioni del Servizio Tutela Salute Adulti e Minori di Area Penale della ASL e dell'equipe socio pedagogica dell'IPM di Nisida nonché sulla base di elementi contenuti nella relazione peritale. Contesta, inoltre, le conclusioni cui sono pervenuti i periti, i quali, secondo la difesa, non avrebbero correttamente valutato la personalità dell'imputato che, oltre alla lieve disabilità, manifesta un propensione al vanto e alla impulsività, si è formato in un contesto familiare, sociale e culturale di estrema povertà, nel quale spadroneggia la madre e nel quale il suo modello di vita è rappresentato dal fratello [REDACTED], aduso a condotte criminali, elementi che avrebbero dovuto indurre ad una diversa e più attenta valutazione del contenuto della videochiamata intercorsa con la sorella. Ad avviso della difesa, le dichiarazioni alla sorella e alla fidanzata, fatte dall'imputato, a conoscenza dei fatti in quanto appresi in ambito familiare, costituirebbero solo una vanteria per accreditarsi agli occhi delle due donne come colui che è stato coinvolto in un fatto molto grave, commesso dagli adulti di riferimento e in piena simbiosi con la madre.

La difesa evidenzia altresì che le lacune ricostruttive si riflettono anche nel fatto che le sentenze non individuano l'apporto in concreto fornito dal giovane nella serie causale che ha condotta a morte la persona offesa. Ad avviso della difesa ciò non consente di ritenere

provato il concorso morale, in quanto, in assenza di una descrizione analitica delle modalità di svolgimento dei fatti e della prova delle modalità con le quali l'imputato sarebbe stato coinvolto dalla madre, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è meramente congetturale. Contesta, inoltre, la necessità della presenza del giovane per portare a termine il proposito criminoso, tenuto conto della ferma determinazione dei due adulti e delle condizioni fisiche debilitate della vittima. In conclusione, la difesa afferma che l'indeterminatezza relativa alla esatta individuazione delle modalità del fatto, del momento in cui è stato consumato l'omicidio, del luogo in cui è avvenuto e dell'individuazione dell'autore materiale del gesto, della presenza dell'imputato al fatto e della condotta da egli specificamente tenuta, impedisce di pervenire ad una pronuncia di responsabilità a titolo di concorso. Con memoria successivamente depositata, il ricorrente deposita una recente sentenza di questa Corte sullo specifico tema.

2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al delitto di occultamento di cadavere, conferma le stesse riserve già formulate con riferimento al delitto di omicidio, rilevando che l'appropriazione della condotta di occultamento costituisce frutto di vanteria in un ambiente di sottocultura criminale e che egli ha fornito informazioni varie e, in parte, contrastanti con gli esiti dell'esame autoptico; rileva che non è noto il luogo in cui è avvenuto l'omicidio, sicché nessuna certezza si può avere della necessità del trasporto; che nessuna traccia del trasporto della vittima è stata rinvenuta sui mezzi presuntivamente utilizzati, sicché, in assenza di ulteriori elementi probatori si deve propendere per l'ipotesi dell'uccisione nel luogo nel quale è stato rinvenuto il cadavere.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 89 e 98 cod. pen., si censura la decisione per avere fatto supina acquiescenza alle conclusioni formulate dai periti nonostante, nel corso dell'esame, siano emersi dubbi sulla maturità dell'imputato in relazione al suo deficit intellettuale, alla propensione al vanto e alla impulsività, alla incapacità di riconoscere le conseguenze delle sue azioni, alla condizione di totale assoggettamento rispetto alla madre, alla "oggettivizzazione della vittima", alle deprivazioni culturali, ambientali e familiari che hanno inciso sulla percezione della gravità del fatto. Osserva che tali condizioni possono aver compromesso la capacità del minore di comprendere il significato delle proprie azioni e la capacità di volizione delle stesse e quindi rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità. La difesa richiama, a conferma, una affermazione dell'imputato al Pubblico Ministero Minorile ("se mi dici di uccidere, lo faccio senza pensarci") che, dimostrando una propensione a compiere azioni pericolose senza alcuna riflessione preventiva, costituisce circostanza incompatibile con la ritenuta maturità del ricorrente. Lamenta altresì che non sia stato vagliato il rapporto tra il minore e la madre, pur avendo i periti affermato di ritenere che esista un'influenza che diventa uno "stilema comportamentale dell'assetto" e, in conclusione, che non sia stata accolta la richiesta di integrazione

probatoria nelle forme di una nuova perizia, respinta con ordinanza istruttoria che la difesa dichiara di impugnare unitamente alla sentenza.

2.4. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-*bis* cod. pen., lamenta che non siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del contesto nel quale è cresciuto e si è formato il ricorrente. Osserva che erroneamente le circostanze attenuanti generiche sono state negate in quanto l'imputato non avrebbe ammesso i fatti e sulla base della condotta successiva al reato che è espressione del disagio psichico del ricorrente. Ha richiamato, infine, le dichiarazioni resa dall'imputato in un memoriale in cui ha manifestato il dispiacere per quanto avvenuto alla vittima, ribadendo che le conversazioni con la sorella e con la fidanzata costituivano mere millanterie, attuate per legittimarsi nell'ambiente degradato di provenienza e per farsi accettare, e lamenta che tale lettura dei fatti non sia stata presa in considerazione dalla Corte.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Ha osservato che le dichiarazioni della teste [REDACTED] sono state valutate conformemente nei due gradi di giudizio e che le censure mosse dalla difesa alla ricostruzione degli accadimenti si risolvono in una sollecitazione ad una rivalutazione dei fatti non ammissibile in questa sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha evidenziato che le censure proposte sono generiche e meramente reiterative degli argomenti già spesi in grado di appello con la cui motivazione, di fatto, il ricorrente non si confronta. Quanto al secondo motivo, relativo al delitto di occultamento di cadavere, osserva che è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato, la circostanza che la vittima sia stata uccisa nel luogo in cui è stata rinvenuta o sia stata ivi trasportata successivamente. Ha ritenuto infondata anche la censura relativa al presunto vizio di mente dell'imputato, alla luce dell'approfondito vaglio dei periti. Infine, ha osservato che il trattamento sanzionatorio è stato benevolo in ragione della complessiva condizione del giovane, essendo stato effettuato un giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.

4. In data 15.3.2026, la difesa ha depositato la sentenza di questa Sezione n. 2673 del 22 gennaio 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in quanto proposto sulla base di motivi infondati, deve essere rigettato.

2. È opportuno premettere alcune considerazioni generali in ordine ai principi che orientano il sindacato di questa Corte di legittimità.

2.1 Quello in esame costituisce un caso di c.d. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico

complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01);

2.2«[...] Sono precluse al giudice di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Resta, infatti, demandato solo a quest'ultimo giudice il compito di svolgere siffatta tipologia di accertamenti, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è, viceversa, circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556)» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; conf. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601-01).

3. Tanto premesso, con riferimento ai plurimi argomenti prospettati nel primo motivo di ricorso, relativo al delitto di omicidio aggravato, si osserva quanto segue:

3.1Con riferimento all'assenza di un movente, pare opportuno rammentare il consolidato principio espresso da questa Corte secondo il quale «In un processo indiziario, il movente, attribuendo agli indizi il connotato della univocità, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti. Peraltro, ciò non significa che in un processo indiziario la mancanza di un movente porta necessariamente alla esclusione della responsabilità dell'imputato. Infatti, anche in un processo indiziario, l'accertamento della causale può, comunque, non essere essenziale nel caso in cui dagli altri elementi indiziari, accertati mediante una corretta valutazione delle risultanze processuali, emerge in modo certo la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli. Pertanto, anche in mancanza di un movente, al fine di pervenire in modo convincente al giudizio di responsabilità dell'imputato, è necessario non solo valutare la rilevanza e la congruenza degli indizi secondo i criteri dettati dall'art. 192 cpv. cod. proc. pen., ma occorre anche fornire una risposta esauriente e adeguata alle varie ipotesi prospettate dalla difesa concernenti questioni idonee a contrastare in modo valido gli elementi dell'accusa» (Sez. 1, n. 685 del

14/12/1995, dep. 1996, Rv. 203798-01).

Nel caso in esame, il Giudice dell'udienza preliminare minorile ha escluso che l'odierno ricorrente avesse un movente proprio all'azione omicidiaria, valutazione condivisa dal giudice territoriale. La circostanza, tuttavia, non determina un *vulnus* alla ricostruzione dei fatti operata, che è basata su elementi di sufficiente forza probatoria atti a provare un consapevole e volontario apporto del giovane [REDACTED] alla grave condotta voluta e programmata dai genitori. Il punto costituirà oggetto di esame nel proseguo.

3.2 Quanto alle sommarie informazioni rese, in più occasioni, da [REDACTED], i giudici di merito, pur riportando le contraddizioni riscontrabili nelle deposizioni in ordine alla ricostruzione dei tempi (in particolare, gli accadimenti sono stati collocati, a volte, nella giornata del 5.3, altre in quella del 6.3.), hanno concluso nel senso della attendibilità della versione dei fatti fornita dalla testimone. La Corte territoriale ha ritenuto che le incertezze «inerenti per lo più a riferimenti temporali o cronologici» siano di scarsa importanza e che la testimone è pienamente attendibile sul «nucleo essenziale del narrato», ovvero che l'ultima sera in cui ella vide [REDACTED], [REDACTED] aveva, dapprima, chiesto al figlio maggiore, [REDACTED], di recarsi con lei a «fare quel servizio» e, al rifiuto di questi, si era rivolta a [REDACTED], aggiungendo di avere, poco dopo, sentito [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], che uscivano dall'abitazione insieme alla vittima, in pantofole, la quale chiedeva «dove mi portate, dove mi portate?».

In tema di valutazione della testimonianza, questa Corte ha chiarito che «il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza – avuto riguardo alla logica, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza – sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in rapporto di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità)» (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, Rv. 272152).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio. Ha escluso l'interesse a mentire per proteggere terzi (il fidanzato [REDACTED]), osservando, con motivazione logica e non smentita da altri elementi di fatto evincibili dalle sentenze impugnate, che, ove ella avesse voluto proteggere il fidanzato, sarebbe stato sufficiente tacere la presenza del

terzo partecipe alla grave azione delittuosa, limitandosi a riferire i soli nomi di [REDACTED] e [REDACTED]

Ha osservato che la giovane, pur con alcune confusioni sui tempi e sui suoi spostamenti, aveva reso una testimonianza coerente sui dati essenziali.

Inoltre, la sentenza impugnata ha fornito argomentazioni logiche idonee a superare puntualmente le contestazioni difensive. In particolare, la Corte ha evidenziato che:

ben prima della scomparsa della persona offesa, [REDACTED] aveva riferito a terzi, e, in particolare, ai propri genitori e alla compagna del padre ([REDACTED], la quale, a sua volta, aveva riportato le circostanze al legale del Centro antiviolenza), i gravi maltrattamenti che subiva [REDACTED], in tal modo fornendo elementi che consentono di ritenere in quadro coerente con la successiva evoluzione e con la condotta di omicidio;

la narrazione era stata confermata dalla deposizione della madre della testimone, la quale aveva riferito di aver appreso dalla figlia che la vittima era stata portata fuori dall'abitazione da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], la domenica prima dell'8.3.2022 ovvero il 6.3.2022, confermando l'abitudine della giovane di trascorrere il fine settimana a casa del fidanzato e ricostruendo gli accadimenti in modo conforme al narrato della testimone;

il racconto era stato reso in modo coerente anche al padre, [REDACTED]. Riteneva la Corte che la circostanza che questi avesse omesso di riferire il nome dell'odierno ricorrente nel gruppo che aveva condotto [REDACTED] fuori dall'abitazione era dovuto ad un difetto di ricordo;

non costituiva comportamento illogico, indicativo di inattendibilità, il fatto che la mattina dell'8.3., [REDACTED] avesse portato a [REDACTED] mimosa e cioccolatini per il suo compleanno, pur essendole stato riferito che la giovane era tornata a Milano dalla madre. La testimone, nelle sommarie informazioni del 23.7.2022, aveva riferito di non aver creduto a quanto riferitole perché era capitato già in precedenza che le avessero raccontato che [REDACTED] era andata a Milano e di averla, invece, trovata in casa. Conferma del narrato si traeva dalla deposizione della madre di [REDACTED], la quale riferiva che la mattina del 7.3 aveva effettivamente accompagnato la figlia ad acquistare mimosa e dolci;

non costituiva argomento distonico rispetto al narrato della testimone, la telefonata intercorsa tra l'odierno ricorrente e la fidanzatina [REDACTED] dalle ore 22.38.59 del 6 marzo alle ore 00.50 del 7.3., tenuto conto del ruolo secondario avuto da [REDACTED] nell'occasione, e sul quale si tornerà dopo;

che un riscontro oggettivo era costituito dal fatto che il cadavere della vittima era stato trovato vestito conformemente a quanto descritto dalla teste (pigiamia, pantofole, pannolone);

che, infine, ulteriore riscontro sulla sparizione di [REDACTED] tra il 5 e l'8.3 si traeva anche dalla deposizione della teste [REDACTED], la quale aveva riferito che l'ultima volta che aveva visto in vita [REDACTED], era stata la giornata del 5.3. e che l'8.3., recatasi a casa della madre non aveva trovato la donna e, alle sue richieste, il fratello [REDACTED] non aveva risposto e la madre le aveva, dapprima, intimato di «farsi i fatti suoi» e, dopo, che [REDACTED] «se ne era andata».

Nella sentenza di primo grado, inoltre, la cui motivazione si salda con quella della Corte territoriale, il giudice evidenziava, a supporto della credibilità della testimone, che le verifiche effettuate dalla Polizia Giudiziaria sulle celle telefoniche avevano confermato la presenza di [REDACTED] in [REDACTED] (a casa dei [REDACTED]-[REDACTED]) la notte tra il 6 e il 7 marzo.

Si tratta, quindi, di elementi che, come osservato dalla Corte territoriale, compongono un quadro coerente, credibile e riscontrato, che, quindi, unitamente agli altri, può validamente essere posto a fondamento della pronuncia di responsabilità dell'odierno ricorrente. La difesa, pur elencando le contraddizioni nel narrato della testimone, non si confronta con gli specifici argomenti addotti dalla Corte a supporto della credibilità della testimone.

Nel ricorso, la difesa del ricorrente deduce che la narrazione di [REDACTED] si pone in contrasto con la testimonianza resa da [REDACTED] nelle s.i. del 12.7.2022. La testimone avrebbe riferito di aver incontrato [REDACTED] la sera dell'8.3. e, quindi, in un giorno incompatibile con il narrato della testimone [REDACTED] e con la ricostruzione della Corte. Sul punto, deve osservarsi, in primo luogo, che la questione non risulta portata all'attenzione della Corte territoriale non risultando dedotta nei motivi di appello; in secondo luogo, si osserva che il verbale non è allegato al ricorso, così da consentire a questa Corte di apprezzarne l'effettiva conferenza e rilevanza e, sotto tale profilo, il ricorso non è autosufficiente. In ogni caso, è principio consolidato quello per il quale non è censurabile in sede di legittimità la sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n.

35817 del 10/07/2019, Rv. 276741-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 259643-01). Ebbene, la lettura congiunta delle sentenze di merito fornisce elementi contrastanti con la deposizione della giovane [REDACTED]. L'assenza di [REDACTED] da casa dei suoi aguzzini già l'8.3. è riferita, infatti, non solo da [REDACTED], ma anche da [REDACTED], fratello di [REDACTED] e compagno di [REDACTED], oltre che dalla stessa [REDACTED]. La motivazione, nel suo complesso, quindi, colloca l'assenza di [REDACTED] sin dall'8.3., senza che sia stata neanche prospettata una valida alternativa, avendo la stessa difesa dedotto l'argomento solo per sostenere l'inattendibilità della teste [REDACTED].

Parimenti è a dirsi per quanto riguarda la deposizione di [REDACTED], padre di [REDACTED] che, nel riferire quanto appreso dalla figlia, riferiva di un altro uomo (il carrozziere) che avrebbe portato [REDACTED] fuori dall'abitazione insieme a [REDACTED] e [REDACTED]. Si tratta di affermazione che non trova una specifica smentita nella sentenza di appello e che non viene riportata nella sentenza di primo grado. Inoltre, il verbale non viene allegato, così non consentendo alla Corte di apprezzare il significato e la effettiva valenza probatoria della dichiarazione. In ogni caso, trattandosi di circostanza del tutto isolata, riferita solo da un testimone *de relato* (per quanto è dato desumere dal motivo di appello) può ritenersi implicitamente superata alla luce della ricostruzione complessiva dei fatti.

3.3 Ulteriore profilo di censura attiene al secondo "pilastro" probatorio, costituito dal video della conversazione intercorsa tra l'odierno ricorrente e la sorella [REDACTED] nel quale, nell'interpretazione fornita dai giudici di merito, [REDACTED] confessava il crimine perpetrato insieme ai genitori.

Sostiene la difesa che i giudici di primo e secondo grado abbiano valutato superficialmente la prova, omettendo di valutarla alla luce sia delle emergenze dell'esame autoptico, sia delle caratteristiche personologiche dell'imputato. In particolare, con riferimento al primo punto, osserva che non è stata adeguatamente valutata la circostanza che talune delle precisazioni fornite dal giovane imputato sulla dinamica dei fatti o, *rectius*, dell'occultamento del cadavere, sono state smentite dai rilievi oggettivi tanatologici e da quanto riscontrato dalla Polizia Giudiziaria all'atto del rinvenimento del cadavere. Nella prospettazione difensiva, ove opportunamente considerate, dette circostanze avrebbero potuto portare a valutare come molto più probabile che [REDACTED] avesse riferito circostanze delle quali non era stato diretto protagonista, ma che

aveva appreso nel contesto familiare, aggiungendo anche elementi di fantasia

La censura è infondata. Giova premettere che nessuna contestazione è stata mossa dalla difesa in ordine alla attendibilità della lettura del labiale della videochiamata effettuata dal consulente del pubblico ministero e, successivamente, dal perito nominato dal giudice.

Nel merito del narrato, la Corte territoriale ha precisato che:

██████████ riferiva alla sorella che ██████████ era stata da loro uccisa («Amma fernut»), soffocandola («Amm affucat»), accompagnando la narrazione con una gestualità coerentemente esplicativa e, effettivamente, l'esame autoptico aveva consentito di riscontrare che questa era stata la causa della morte («soffocamento a seguito di dinamica asfittica da azione meccanica di terzi»);

egli, a specifica domanda della sorella, aveva riferito che il corpo si trovava sulla ██████████ («add ten capre da ██████████, lè ngopp»), ove era stato effettivamente rinvenuto;

si era raccomandato con la sorella di non raccontare quanto riferitole.

Tali circostanze, nella lettura della Corte, costituiscono conferma della effettiva presenza di ██████████ ai tragici eventi di quei giorni.

A fronte di tali dati oggettivi, la difesa ha prospettato che risultavano, invece, smentiti altri particolari emersi, come ad esempio, il fatto che gli autori del crimine avessero tentato di far sparire il corpo gettandovi sopra dell'acido, ovvero il fatto che il corpo fosse stato messo in una busta. Sul punto, la Corte ha precisato che tali circostanze, inveritiere, «non vengono affatto riferite da ██████████ il quale si limita a dire, alla sorella, nella famosa videochiamata, che «amm affocat», dicendole del luogo «addò ten e capre da ██████████ a ██████████», senza aggiungere altri particolari». Nessuna contraddizione, quindi, risulta tra il narrato dell'odierno ricorrente e il contenuto della videochiamata. Del resto, la stessa difesa, nei propri motivi di appello, non riferisce il narrato difforme espressamente a ██████████. Quanto all'acido, afferma che la circostanza era emersa in una intercettazione ambientale tra ██████████, la madre ██████████ e il padre ██████████. In ordine ad altre circostanze, le attribuisce ad ██████████ per averle apprese dal fratello ██████████, nella videochiamata, la cui trascrizione, tuttavia, non le riporta.

3.4 La difesa contesta la valenza probatoria attribuita alla videochiamata anche sulla base del profilo personologico dell'odierno ricorrente. Ritiene, in particolare, che la personalità dell'imputato (caratterizzata da una propensione al vanto e all'impulsività, ancora in via di sviluppo, formatasi in un contesto familiare, sociale e culturale di estrema povertà, nell'ambito del quale

spadroneggia la figura dominante della madre e nel quale il suo modello di vita è individuato nelle condotte criminali del fratello [REDACTED], impone di "relativizzare" il contenuto della videochiamata, nel senso che egli sa come si sono svolti i fatti per averlo appreso in famiglia, e se li attribuisce, millantando, per sentirsi "importante" per avere compiuto una azione da grandi, in collaborazione con la genitrice. Analoga considerazione estende all'altra videochiamata di natura confessoria fatta con la giovane [REDACTED], nel corso della quale egli "confessa" il concorso nell'occultamento del cadavere della povera [REDACTED]

La Corte territoriale ha respinto tale argomentazione difensiva con motivazione che non merita le censure mosse. Ha osservato che, secondo la valutazione dei periti, il lieve deficit intellettuale dell'imputato non ha influito sulla sua capacità di intendere e di volere né sulla sua imputabilità da quattordicenne e che le risposte fornite alla sorella sono coerenti e pienamente rispondenti ai dati oggettivi riscontrati nel corso delle indagini. Ha altresì sottolineato che il racconto si pone in stretta correlazione logica e coerenza con le altre risultanze istruttorie ovvero con il narrato di [REDACTED], e con i riscontri oggettivi in sede di rinvenimento del cadavere (con riferimento al fatto che la vittima è stata trovata vestita con gli stessi abiti e con le pantofole che indossava in casa prima di essere portata fuori, secondo la narrazione della [REDACTED]) e che ulteriore riscontro alla veridicità del narrato di [REDACTED] si riviene nella posizione nella quale è stata trovata la vittima. Il corpo, infatti, appariva supino e in posizione tale da indurre a ritenere che fosse stato "gettato" già cadavere, in tal modo avvalorando il racconto del ricorrente, il quale riferiva a [REDACTED] che sul furgone ove egli viaggiava, era trasportato un cadavere.

3.5 Con l'ultimo argomento di tale primo motivo di impugnazione, infine, la difesa evidenzia che le sentenze di merito non hanno potuto fornire elementi idonei a rappresentare il tipo di apporto fornito dall'odierno ricorrente alla consumazione del grave reato sì da poterlo distinguere da una connivenza non punibile.

Il motivo è infondato. Questa Corte con pronunce costanti ha affermato che «L'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio non postula l'individuazione dell'autore materiale della condotta tipica, purché risulti provata la partecipazione materiale e morale dei correi alla realizzazione del reato. [...]» (Sez. 1, n. 37855 del 14/06/2024, Rv. 287069-01; Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Rv. 278628-01). In particolare, «in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto,

agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà», facendo discendere da tale premesse l'obbligo del giudice del merito di individuare e motivare circa le "forme concrete" di manifestazione del concorso. Con la precisazione che «Per 'forme concrete' si intende la ricostruzione delle modalità essenziali dell'apporto di ciascun concorrente e *in primis* la modalità categoriale e modale, se in termini esecutivi (concorso materiale) o in termini ideologici di istigazione o rafforzamento (concorso morale)» (Sez. 1, Sez. 1, n. 37855 del 14/06/2024, Rv. 287069-01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio. In particolare, aderendo alla ricostruzione del Giudice dell'udienza preliminare, ha precisato che, pur non essendo stato accertato chi ha materialmente ucciso [REDACTED] (pur ritenendo verosimile che sia stata la madre, [REDACTED]), l'apporto fornito dall'odierno ricorrente nella condotta criminosa andava individuato in una forma di concorso morale, attuato nelle forme del rafforzamento dell'intenzione criminosa dei genitori, concretizzatosi nell'accompagnare i genitori nell'atto di condurre [REDACTED] fuori dall'abitazione al fine di sopprimerla e, successivamente, nell'accompagnare il padre nell'operazione di occultamento del corpo della vittima. La Corte ha altresì precisato che il rafforzamento della intenzione criminosa, attuato nelle forme evidenziate, era stato causalmente determinante. Tanto poteva evincersi dal fatto che la madre, [REDACTED], aveva, dapprima, tentato di coinvolgere il figlio maggiore, [REDACTED], nel "servizio" e, al rifiuto di questi, che si era fatto spalleggiare in ciò dalla fidanzata [REDACTED] (che ha riferito con precisione tale circostanza), aveva ingaggiato, sia pure all'ultimo momento, il figlio minore [REDACTED]. L'insistenza nel coinvolgimento dei figli, il primo dei quali, addirittura, nonostante la sottoposizione agli arresti domiciliari, evidenzia che [REDACTED] avvertiva necessaria la presenza di una terza persona, con funzioni di supporto. La Corte territoriale ha ben chiarito tale esigenza, pervenendo ad affermare, con motivazione logica e non contraddetta da altri elementi fattuali, che proprio l'esigenza avvertita di una terza persona, aveva reso indispensabile l'apporto di

██████████, con la conseguenza che, ove egli si fosse rifiutato, probabilmente l'omicidio non sarebbe stato commesso. Il contributo causale fornito da ██████████ era consistito, quindi, proprio nel rafforzamento del progetto criminoso, assicurando alla madre e al padre la propria presenza per ogni necessità.

Non risultano fondate le argomentazioni ulteriori addotte dalla difesa, la quale ha osservato che non vi era evidenza del fatto che la madre avesse palesato ai figli che il "servizio" da compiere consisteva nell'omicidio di ██████████, avendo, anzi, rappresentato che dovevano "pressare" un'automobile. Ebbene, tenuto conto dell'orario dell'uscita (serale) e del fatto che portavano con loro ██████████, in pigiama e pantofole, è evidente che non poteva essere quello rappresentato il "servizio" da compiere e che, alla luce della complessiva dinamica degli eventi, era ben percepibile da ██████████ la finalità dell'uscita notturna.

4. Parimenti logica è la motivazione della Corte di appello in ordine al concorso dell'odierno ricorrente nell'occultamento del cadavere della persona offesa, provato dalla confessione stragiudiziale alla giovane ██████████ e riscontrato dalle dichiarazioni effettuate alla sorella ██████████ nel corso della più volte menzionata videochiamata. La Corte territoriale ha ricostruito la condotta dell'odierno imputato, in modo conforme alla dinamica dei fatti quale rappresentata dal giudice di primo grado, evidenziando che egli accompagnò il padre il giorno 8.3. ad occultare il corpo di ██████████. Tanto ha desunto dal narrato dello stesso imputato, il quale, parlando in videochiamata con la fidanzatina ██████████, riferiva alla giovane di trovarsi sul furgone (come ella effettivamente constatava tramite il video) con il padre (del quale ella sentiva la voce), aggiungendo che «aveva un morto o un cadavere ... nel furgoncino». Conferma, ulteriore, della presenza del giovane sul luogo dell'occultamento si trae, inoltre, dalla confidenza fatta alla sorella ██████████, alla cui specifica domanda, riferiva che il corpo di ██████████ si trovava a ██████████, ove, effettivamente, è stato rinvenuto. Ebbene, a fronte di tali elementi, le conclusioni tratte dalla Corte territoriale in ordine all'apporto fornito dal giovanissimo ██████████ all'occultamento del cadavere, consistente quantomeno nell'accompagnare il padre, rafforzandone il proposito criminoso, durante il trasporto del corpo, sono logiche e aderenti ai dati probatori. I dubbi sollevati dalla difesa in ordine al fatto che non si conosce il luogo dell'omicidio e, quindi, non si può avere certezza del trasporto e occultamento del corpo, si fondano sul presupposto che siano inveritiere le dichiarazioni di ██████████. Si tratta, tuttavia, di ipotesi che, alla luce di quanto in precedenza esposto, si palesa non fondata.

5. Quanto all'elemento psicologico del reato, alla imputabilità del ricorrente e alle sue condizioni personali, deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, «In tema di valutazione della perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la maggiore

o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, l'esattezza della tesi accolta, poiché la Corte, verificata la correttezza metodologica dell'approccio del giudice al relativo sapere, deve stabilire solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, senza operare una differente valutazione degli esiti della prova, in quanto, trattandosi di un accertamento in fatto, esso non è sindacabile se congruamente argomentato» (Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, Rv. 287327-01; Sez. 1, n. 11897 del 18/5/2018, dep. 2019, Rv. 276170 - 01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Rv. 241828 - 01). Opera, infatti, il principio espresso in tema di valutazione della prova scientifica, secondo il quale la Corte di cassazione deve stabilire, «non la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, con la conseguenza che non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente argomentato» (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, Rv. 276151 - 01; Sez. 5, n. 6754 del 7/10/2014, dep. 2015, Rv. 262722 - 01).

5.1Così delineato il perimetro del sindacato di legittimità in materia di perizia, si osserva che l'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto va compiuto con stretto riferimento al reato commesso. Si è affermato che «affinché il comportamento materiale vietato assurga a reato, esso deve essere "sostenuto" non solo dall'elemento soggettivo richiesto per quella specie di illecito, ma anche dalla capacità di intendere e di volere di cui all'art. 98 c.p. e cioè dalla capacità del minore di comprendere l'antigiuridicità del fatto e dalla libertà di tenere un comportamento diverso da quello posto in essere»

«Con specifico riferimento al tipo d'indagine richiesto per stabilire la capacità del minore occorre altresì considerare che mentre l'incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che essa prescinde, talora, dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha invece carattere "relativo", nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva, sicché il relativo esame va compiuto non solo con stretto riferimento al reato commesso ma con auspicabile immediatezza rispetto alla commissione dell'illecito, inevitabilmente influenzando il decorso del tempo sul processo stesso di maturazione dell'imputato minorenni» (Sez. 1, n. 33750 del 05/05/2011, Rv. 250633-01). Inoltre, «La causa psicopatologica, ove esistente, deve, tuttavia, essere di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto o in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto agente, sì da

eliminare o attenuare grandemente la capacità di percepire il disvalore del fatto e di autodeterminarsi autonomamente (Sez. 1, n. 43953 del 17/11/2010, Rv. 249051-01) [...]». Il concetto di maturità, d'altro canto, come evidenziato, non è assoluto, bensì relativo, dovendo correlarsi al reato compiuto, al fine di accertare se il minore è psichicamente immaturo e, in caso affermativo, se il reato sia da considerarsi una manifestazione sintomatica dell'accertata immaturità psichica. «Perché un minore di età sia riconosciuto incapace di intendere e volere al momento della commissione del reato è necessario l'accertamento di una immaturità o anche a maggior ragione di una infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto o in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. (Cass. Sez. 6, n. 31753 del 25.5.2003)»

5.2 Nel caso in esame, la Corte territoriale ha compiuto un attento esame degli esiti della perizia psichiatrica affidata ai due professionisti, sia sulla base della relazione peritale, sia sulla base dell'esame condotto in dibattimento ed ha concluso, con motivazione immune da vizi logici, ritenendo di poter fondare la propria decisione prendendo a riferimento la valutazione tecnica. Ciò sia con riferimento alla capacità di intendere e di volere, esaminata anche tenendo conto della lieve ridotta capacità intellettiva, sia con riferimento alla maturità del soggetto agente (all'epoca dei fatti poco più che quattordicenne).

Quanto alla attendibilità scientifica dell'indagine, la Corte ha riferito che la valutazione psicodiagnostica è stata compiuta sulla base di più metodologie. La prima, c.d. WAIS – IV, “strumento per valutare e apprezzare le diverse espressioni del funzionamento intellettivo della persona” assegnava a [REDACTED] un punteggio di QI pari a 52, inferiore alla media, che confermava la diagnosi di “Disabilità intellettiva di grado lieve”.

Al fine di ridurre l'incidenza, nella valutazione, della scarsa scolarizzazione del periziando sulla valutazione delle funzioni intellettive, i periti ricorrevano ad un ulteriore sistema di valutazione, c.d. *culture free*, costituito dalla metodologia delle Matrici Progressive Standard di Raven (SPM), che utilizza test non verbali e prende in esame anche le abilità nella vita quotidiana (anche di natura delinquenziale), esaminando i fascicoli giudiziari dell'imputato e procedendo a colloquio terapeutico con l'interessato. All'esito di tale esame, il test forniva un risultato di QI pari a 79, interpretato come un funzionamento intellettivo limite, che si colloca tra il livello al di sotto della media e la media, con valori prossimi alla norma.

Infine, i periti ricorrevano ad una ulteriore metodologia, TAS-20, al fine di valutare il quadro di “alessitemia” ovvero la capacità di riconoscere ed elaborare coscientemente le proprie emozioni, ottenendo il risultato di 55, ovvero un punteggio *borderline*.

Riferiva la Corte territoriale che, all'esito di tale composito esame, “[REDACTED]... ha dimostrato una evidente capacità di discriminare circa il significato dei propri comportamenti, la loro prevedibilità ed una competenza nel giudizio

circa la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male. Inoltre, egli ha vantato la sua competenza nel discriminare circa il valore delle sue azioni all'interno del contesto sociale e in particolare nell'ambito del contesto familiare di riferimento; in seconda istanza, ha dimostrato di gestire e controllare gli impulsi e gli stimoli, anche quando provocato nel corso del colloquio. In sintesi, appaiono ben conservate, anche nonostante la natura della limitazione neurofunzionale, la capacità di intendere e la capacità di volere”.

Pare utile rilevare che l'analisi prendeva in considerazione anche condotte poste in essere in tempi immediatamente prossimi alla morte di [REDACTED], ovvero nel maggio successivo, allorquando l'odierno imputato era rimasto coinvolto in altro episodio criminale. In detta occasione, i periti avevano riscontrato “lucidità e capacità decisionale” del periziando nello scagionare il concorrente nel reato ed avevano menzionato ulteriori episodi avvenuti durante la presenza del giovane in Nisida, ove egli aveva commesso episodi di bullismo, estorsione, ed altro, mostrando anche una certa “arguzia” ed una capacità manipolatoria.

All'esito di tale ampia disamina, la Corte territoriale concludeva riconoscendo la capacità dell'imputato di intendere (intesa come capacità di discernere tra il bene e il male) e di volere (intesa come capacità di autodeterminarsi), sulle quali non incideva la lieve disabilità intellettiva.

Respingeva, inoltre, le argomentazioni difensive focalizzate sulle specifiche condizioni di privazione socio-ambientali e familiari, le quali avrebbero inficiato le potenzialità di valutazione critica della propria condotta, agevolando il processo psicologico di autolegittimazione al crimine ed inficiando, quindi, la sua capacità di intendere e di volere. In particolare, all'esito dell'esame dei verbali dell'escussione dibattimentale dei periti, con specifico riferimento ai profili evidenziati dalla difesa, la quale era interessata a verificare l'incidenza sia della lieve disabilità intellettiva, sia della situazione di privazione culturale, sociale e ambientale, la Corte evidenziava che, a specifica domanda del giudice dell'udienza preliminare, i periti avevano risposto negando decisamente che detti fattori potessero aver avuto incidenza sulla capacità di percezione della gravità dei fatti da parte dell'imputato. Inoltre, a domanda della difesa sulla rilevata immaturità di [REDACTED], rispondevano spiegando che la sfera dell'emotività riguardava il campo delle emozioni e non quello della cognizione e che, in ogni caso, l'immaturità dell'imputato non trascendeva sul piano patologico, sì da condurre a reazioni sovra o sottodimensionate, così da influire sulla imputabilità. Quanto alla impulsività, era limitata all'ambito nel quale egli si sentiva particolarmente sicuro e “competente”, ovvero quello dello spaccio di stupefacenti.

La Corte, inoltre, forniva anche l'interpretazione della frase pronunciata dal ricorrente “se m ric accir a chill io lo faccio non ci penso” (ovvero: “se mi dici di uccidere qualcuno lo farei senza pensarci”) alla luce del contesto in cui era stata pronunciata. [REDACTED] aveva fatto questa affermazione per supportare la versione della sua innocenza. Egli sosteneva, infatti, che nessuna traccia era stata trovata a lui riferibile (DNA, capelli etc.), e che poiché egli, se qualcuno glielo avesse chiesto, avrebbe ucciso senza pensarci, il fatto di non aver

trovato tracce a lui riconducibili, escludeva che egli potesse essere responsabile del grave fatto criminoso. Si tratta, quindi, di frase che, tenuto conto del contesto in cui è stata pronunciata, non conferma l'impulsività denunciata dalla difesa del ricorrente e l'incapacità di percepire il disvalore del fatto.

Quanto all'influenza della figura materna, la Corte riferiva che i periti avevano indagato tale profilo, evidenziando che, in quel particolare contesto familiare, la figura della madre aveva certamente avuto "un ruolo pseudoculturale nello stilema del ragazzo", pur precisando che non aveva inciso sui parametri dell'imputabilità vera e propria, anche sul piano della capacità di autodeterminazione, senza peraltro ovviamente escludere la possibile influenza sulla sua volontà.

Quanto, infine, alla incidenza che l'assistere alle sevizie ai danni della povera [REDACTED] potesse avere avuto sul giovane imputato, riferiva che i periti avevano concluso nel senso che "certamente la praticata oggettualizzazione di un essere umano nel contesto familiare poteva costituire un "addiction" all'aggressività e al sadismo, facendo acquisire l'abitudine alla normalità della sopraffazione", precisando, però, che ciò poteva avere "un valore solo nel dominio della c.d. considerazione dell'altro", giammai in quello dell'atto commesso...dovendosi operare un distinguo tra l'altro in sé e l'atto in sé".

La Corte concludeva, quindi, affermando che le argomentazioni difensive che sulla base del lieve deficit intellettivo, del contesto familiare degradato e deprivato culturalmente, nonché della immaturità, deducevano l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato erano infondate, non avendo trovato alcun riscontro né nella relazione peritale, né nell'esame dibattimentale.

A fronte di tali articolate argomentazioni, in questa sede, la difesa del ricorrente torna ad evidenziare gli elementi che, a suo avviso, incidono sulla valutazione della maturità del ricorrente (deficit intellettivo, propensione al vanto e alla impulsività, incapacità di riconoscere le conseguenze delle sue azioni, totale assoggettamento rispetto alla posizione dominante della madre, oggettivizzazione della vittima, deprivazione sociale, culturale e ambientale), senza, tuttavia, confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni peritali e della Corte territoriale, limitandosi a lamentare la superficialità di talune argomentazioni (così, ad es. nel rapporto con la madre, sull'impulsività del minore) che, peraltro, non vengono disattese con argomenti scientifici.

Del tutto priva di rilievo, poi, è la considerazione sul fatto che i periti si sono dichiarati "immersi" nella vicenda nel corso della loro valutazione. La difesa non chiarisce quale *vulnus* sarebbe, in ipotesi, derivato da tale "immersione" alle conclusioni tratte, né sulla base di quali argomenti.

5.3 La Corte territoriale ha addotto ulteriori argomenti al fine di comprovare l'elemento soggettivo del reato e, quindi, per rafforzare la tesi della piena consapevolezza ed adesione dell'imputato all'efferato crimine che si stava compiendo. A tal fine, ha evidenziato che: [REDACTED] aveva vissuto assistendo

quotidianamente ai gravi gesti di violenza e sevizie inflitti a [REDACTED], le cui condizioni fisiche di sofferenza e debilitazione aveva descritto anche a [REDACTED], alla quale aveva mostrato, quasi con compiacimento, una foto della donna con il capo insanguinato, riferendole che era stata colpita dalla madre perché non aveva ubbidito; egli seguiva la madre e il padre la sera del 6.3. portando seco [REDACTED], vestita in modo evidentemente inadeguato ad una uscita ordinaria (pigiamma, pannolone e pantofole), nonostante ella esprimesse timore e contrarietà all'uscita notturna; egli sapeva che la giovane donna era ricercata dalla Polizia, stante il grande clamore creatosi intorno alla sua vicenda, specie a seguito della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto". Ebbene, con argomentazione immune da vizi logici, evidenziava che le circostanze dell'azione dovevano aver fatto comprendere all'odierno ricorrente le ragioni di quella inconsueta uscita notturna in quelle condizioni; si tratta di vicenda la cui gravità e contrarietà ai valori ancestrali dell'essere umano è percepibile anche da un soggetto che abbia un livello di capacità intellettive ridotto (in misura minima), sicché doveva ritenersi che il giovane [REDACTED] avesse aderito volontariamente all'uscita notturna, accompagnando consapevolmente la donna incontro al tragico esito e ciò nonostante avesse constatato il rifiuto del fratello e, quindi, la possibilità di svincolarsi dalla richiesta materna. Si tratta di argomenti logici, espressi sulla base di elementi fattuali non contestati, rispetto ai quali nessuna specifica censura è stata mossa.

La tesi trova supporto anche in pronunce di questa Corte, la quale ha affermato che la capacità intellettuale e di autodeterminazione deve considerarsi tanto maggiore, con la connessa consapevolezza nel disvalore sociale dell'atto delittuoso, quanto più questo si ponga come lesione di regole etiche minime, attinenti alla tutela di beni primari (la vita, l'integrità personale, la libertà) dell'individuo, con la conseguenza che, nello stesso soggetto, l'imputabilità può sussistere o meno a seconda del tipo di reato commesso (Sez. 1 n. 14674 del 01/10/1990, Rv. 185929-01). Più recentemente, è stato ritenuto sussistente il requisito della capacità di intendere e di volere sulla base della modalità dei fatti e della natura dei reati, qualora siano facilmente percepibili nel loro disvalore (Sez. 4, n. 3276 dell' 11/01/2023, Rv. 284089 – 01).

6. Con l'ultimo motivo, la difesa censura la decisione per non avere concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Osserva che gli elementi addotti per negare il beneficio costituiscono espressione del disagio psichico, sociale, familiare, ambientale nel quale è cresciuto l'imputato e integrano, quindi, i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e lamenta che non sia stato tenuto in considerazione il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato in un memoriale depositato alla Corte, nel quale riferiva di aver voluto bene a [REDACTED], che non le avrebbe mai fatto

del male, che le affermazioni fatte erano frutto di fantasia e millanteria, di aver ripreso gli studi e di svolgere attività lavorativa come cuoco all'interno di Nisida.

La censura non è fondata. La Corte territoriale, dopo aver accolto l'istanza difensiva volta ad operare un giudizio di prevalenza delle attenuanti riconosciute sulle aggravanti contestate, quanto a quelle generiche, ha osservato che tutte le circostanze di segno positivo riconoscibili in favore dell'imputato e, quindi, la minore età, il ruolo marginale avuto nella commissione del reato, la privazione sociale, culturale ed economica, sono state già valutate nelle specifiche attenuanti di cui all'art. 98 e 114 comma 3 cod. pen.; che non erano ravvisabili altri elementi positivi alla luce del comportamento tenuto dall'imputato a fronte dei gravi maltrattamenti cui era sottoposta [REDACTED], cui egli assisteva quasi con compiacimento, nonché in ragione dei precedenti giudiziari e dei comportamenti criminali assunti dopo i fatti, nonché della negativa condotta tenuta presso l'istituto di Nisida.

Si tratta di motivazione congrua e non contraddittoria, non censurabile da questa Corte, la quale sul punto ha affermato che "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.[...]" (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01)

7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Quanto alle spese processuali, questa Corte è costante nell'affermare che il minorenni che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Rv. 216704 – 01)

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così è deciso, 19/03/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.